

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE

R.D. 601 - 1931
TITOLO II - Disposizioni transitorie

Art. 42 Articolo 42

In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, può, per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, essere concesso il perdono giudiziale, a' termini dell'articolo [169](#) del codice.